

**CAMPP**  
**CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA**  
**Cervignano del Friuli**

**PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA  
E L'INTEGRITA'  
2016-2018**

Allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018  
APPROVATO CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE  
N. 1 dell' 1 febbraio 2016  
(ratificata con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3 del 2 febbraio 2016  
ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e dello Statuto dell'Ente)



## **INTRODUZIONE: CONFIGURAZIONE ISTITUZIONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE**

### **Configurazione istituzionale dell'Ente**

Per focalizzare il Consorzio nel suo aspetto istituzionale e i principi cardine che lo sorreggono va fatto riferimento allo statuto (1998) che lo definisce quale ente pubblico, dotato di personalità giuridica, costituito tra la Provincia di Udine e Comuni del territorio provinciale, che persegue esclusivamente fini assistenziali, educativi e formativi attraverso la gestione delle attività di cui alla L. 104/1992 ed alla L.R. 41/96, nonché ogni altra attività a favore delle persone handicappate. Il Consorzio promuove inoltre ogni ulteriore iniziativa volta al recupero dei soggetti bisognosi di assistenza, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento per operatori del settore dell'handicap. Favorisce altresì l'integrazione fra i servizi socio-educativo-assistenziali e quelli sanitari, secondo le vigenti disposizioni di legge e gli accordi di programma.

Già questa semplice enunciazione fa intuire il ruolo fondamentale cui sono chiamati i Comuni quali istituzioni vicine ai cittadini, ancorché disabili.

L'impegnativo compito che spetta a tali enti è quello di farsi sensibili percettori ed interpreti dei bisogni dei cittadini svantaggiati e quindi intelligenti organizzatori di risorse e sollecitatori di iniziative capaci di rispondere alle richieste di aiuto, esplicite e non, provenienti dalle fasce più deboli della popolazione cui appartengono anche i disabili.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", segnatamente agli articoli 4, 6, 11, 14 e 19, riserva ai Comuni un ruolo determinante nella realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete ed in particolare a favore dei disabili.

I Comuni, attraverso strumenti istituzionali quali il Consorzio, risultano quindi i primi artefici della politica socio-assistenziale, laddove per politica, in senso nobile, si intende la ideazione e realizzazione di comportamenti per il conseguimento del benessere generale dei cittadini.

### **Struttura organizzativa dell'Ente**


La struttura organizzativa dell'Ente prende spunto dall'esigenza, definita nello Statuto e nel Regolamento Speciale, di realizzare una "Rete integrata di Servizi" atta a fornire risposte flessibili alle molteplicità dei bisogni dei soggetti portatori di handicap in accordo con gli obiettivi della L.R. 25.09.1996 n. 41. In tale quadro di riferimento, assumono elementi di particolare importanza le unità organizzative di cui l'Ente si compone.

Tali unità organizzative si distinguono secondo la funzione svolta, la loro posizione rispetto agli organi di governo, la natura, la complessità e la variabilità delle attività assegnate e sono articolate, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Speciale dell'Ente in:

- a) Servizi di assistenza, formazione ed educazione permanente
- b) Servizi amministrativi

I Servizi di assistenza, formazione ed educazione permanente sono costituiti da un insieme di unità operative che si pongono in posizione di servizio nei confronti dell'utenza, dirette all'erogazione dei servizi istituzionali;

I Servizi amministrativi sono costituiti da unità operative che si pongono in posizione di servizio permanente e operativo verso i Servizi di assistenza, formazione ed educazione, rispetto agli utenti, nonché agli Enti consorziati, per la fornitura di servizi comuni. Sono volti alla programmazione delle attività, al controllo dell'uso razionale ed efficiente delle risorse, alla circolazione delle informazioni all'interno ed all'esterno dell'Ente, alla promozione degli indispensabili momenti di presenza nel sistema delle istituzioni civili e sociali. La struttura organizzativa dell'Ente risulta costituita come rappresentato nello schema seguente:



## 2. LE PRINCIPALI NOVITA' LEGISLATIVE

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il CAMPP intende dare attuazione al principio della trasparenza come sistematicamente ripreso dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi del 2013, di sostanziali interventi normativi.

La trasparenza dell'attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'operato dell'ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Essa è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di integrità e di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una "amministrazione aperta" al servizio del cittadino.

Con il **Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009**, recante "Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

La successiva entrata in vigore della **Legge 6 novembre 2012 n. 190** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa della amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013" emanate

con **delibera n. 6/2013 dalla CIVIT**, ora A.N.AC. (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art.11 del D.Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione della performance.

Successivamente con **Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39** sono state emanate le nuove "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche), con **Deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013**, ha redatto le "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con il **Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62** è stato approvato il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che all'art.9 - Trasparenza e tracciabilità - prevede "1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti

deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”

Il presente documento è stato elaborato facendo particolare riferimento alla Delibera CIVIT n. 50/2013 sopra citata.

## **SITO WEB ISTITUZIONALE**

### **Sezione Amministrazione Trasparente – Struttura**

Nel sito web del CAMPP ([www.campp.it](http://www.campp.it)) è stata istituita una apposita sezione denominata **“Amministrazione Trasparente”** al cui interno sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1) al Decreto Legislativo n.33/2013 e in base alle linee guida emanate con deliberazione n. 50/2013 della CIVIT, ora A.N.AC., che nello specifico disciplinano la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA.

La presentazione dei dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione **“Amministrazione Trasparente”** del sito web istituzionale è organizzata in sotto-sezioni, di primo e di secondo livello, con specifica denominazione.

Al verificarsi della necessità di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all’interno delle Sezioni di primo e secondo livello un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazioni di informazioni all’interno del sito medesimo.

L’utente accede ai contenuti di interesse della sezione “Amministrazione Trasparente” senza dover effettuare operazioni aggiuntive; di fatto tutti i dati ivi contenuti sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso.

E’ previsto l’inserimento, nella home page, di un collegamento ipertestuale diretto alle pagine che, da una rilevazione annuale del numero di accessi, risultano maggiormente consultate.

Per quanto riguarda la pubblicazione di cui Art. 26 c. 2 e 3 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a norma di legge è previsto che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 12 della L. 241/1990, di importo superiore a mille euro.

Nell’Allegato A al presente Programma viene riportato lo schema integrale dell’“Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” proposto nell’Allegato al Decreto Legislativo n.33/2013 e specificato nelle linee guida emanate con deliberazione n. 50/2013 della CIVIT, ora A.N.AC.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del CAMPP alcune voci di tale schema sono state omesse in quanto non riferibili alla specifica natura istituzionale dell’Ente.

I Responsabili della Pubblicazione (con riferimento alle U.O.: Gestione del personale, Gestione del patrimonio, Contabilità e finanza, Affari generali e legali, ed all’Ufficio Protocollo), per quanto di competenza, sono tenuti ad

individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di quelli previsti in materia di trasparenza.

Dati e documenti devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005) e riutilizzabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

## **2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

### **2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi negli atti di indirizzo**

Il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono direttamente collegati.

Il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Il Consiglio di Amministrazione del CAMPP, con deliberazione n. 29 del 7 novembre 2013, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione del CAMPP, ai sensi dell'art. 7 della L. 190/2012, il Direttore dell'Ente, dott.ssa Loredana Ceccotti.

Il Consiglio di Amministrazione del CAMPP, con deliberazione n.30 del 7 novembre 2013, ha nominato quale Responsabile per la trasparenza del CAMPP, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, il Dirigente dell'Ente, dott. Italo Moro.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, il Responsabile della trasparenza collabora e si coordina con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nel comune obiettivo di perseguire la trasparenza dell'azione amministrativa e contrastare eventuali fenomeni corruttivi.

Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito internet istituzionale, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano di prevenzione della corruzione ed il Piano della Performance.

Attraverso il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la sua concreta attuazione, il CAMPP intende realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) la trasparenza - quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- 2) il diritto alla conoscibilità - per realizzare gli obiettivi del D. Lgs. 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art.3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente,

- 3) l'accesso civico - strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato "l'accesso civico" (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a

chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati.

4) l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed organizzazione amministrativa.

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, verificando la regolare attuazione dell'accesso civico. Il Responsabile segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nelle fattispecie più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

## **2.2 Collegamenti con il Piano della Performance**

Il presente Programma triennale per la trasparenza risponde alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che l'esplicita previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza.

## **2.3 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma**

Il Responsabile della Trasparenza, individuato nella figura del Dirigente dell'Ente, dott. Italo Moro individua i contenuti del presente Programma, coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma stesso e promuove e cura il coinvolgimento delle diverse Posizioni Organizzative e delle Unità operative dell'Ente.

Compete all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Alle Posizioni organizzative ed ai Referenti delle diverse Unità Operative compete la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. A loro spetta definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", di specifica competenza.

Tutti i dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

## **2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento**

Con il termine stakeholder (letteralmente: portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (stakeholder esterni: cittadini del territorio di riferimento del CAMPP, utenti dei servizi CAMPP, pubbliche amministrazioni, imprese presenti sul territorio, associazioni di disabili, associazioni di volontariato, gruppi di interesse locali, organizzazioni sindacali - stakeholder interni: dipendenti del CAMPP).

Il coinvolgimento e l'interazione con i vari stakeholders avverrà attraverso la segnalazione di eventuali osservazioni riguardanti disservizi e soprattutto i relativi suggerimenti di miglioramento. Segnalazioni potranno essere presentate direttamente, anche attraverso la casella di posta elettronica: [soraru@campp.it](mailto:soraru@campp.it) dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, a disposizione per fornire assistenza agli utenti nel reperimento delle informazioni in merito ai servizi forniti dall'Ente.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il CAMPP effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente".

## **2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice.**

Il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 è il 31 gennaio 2016.

Il programma, viene adottato e aggiornato con atto dell'organo competente dell'Ente.

Nel corso del triennio di vigenza del Programma sono previsti eventuali interventi di aggiornamento dello stesso, eventuali integrazioni alla funzionalità del sito istituzionale, con particolare riguardo alla sezione "Amministrazione Trasparente".

## **3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### **3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati**

L'attuazione della disciplina legislativa della trasparenza non si esaurisce nella mera pubblicazione on line, deve anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni, ma, soprattutto, deve esplicitarsi in un atteggiamento proattivo di tutti gli uffici e degli amministratori, finalizzato a far conoscere i modi di fruizione dei servizi da una parte e le politiche pubbliche locali dall'altra parte.

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione e le relative Posizioni Organizzative e le Unità Operative. Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti i Servizi in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art.10, c.8, lett. a) del D. Lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione

### **3.2 Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza**

La Giornata della Trasparenza è un'iniziativa tesa a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità.

La giornata della Trasparenza ha la finalità di coinvolgere gli stakeholder per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività;
- coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione, per migliorare la qualità dei servizi.

Il CAMPP organizza annualmente la "Giornata della Trasparenza", che costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini ed ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'ente.

Nell'ambito della Giornata della Trasparenza, prevista dal decreto legislativo 150/2009, art. 11, vengono presentati il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano di prevenzione della corruzione ed il Piano delle Performance.

La data di attuazione dell'evento "Giornata della Trasparenza" si colloca nel periodo temporale del secondo semestre dell'anno.

Le modalità di realizzazione della "Giornata della Trasparenza" potranno riprendere modelli già collaudati ovvero proporre forme maggiormente efficaci nel conseguimento degli obiettivi prefissati.

## **4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### **4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione**

Nell'ambito del CAMPP i Responsabili di Posizioni Organizzative e i Referenti delle diverse Unità Operative hanno il compito di individuare i propri collaboratori responsabili della trasmissione dei dati e/o documenti da pubblicare ed aggiornare.

### **4.2 Individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento**

I Responsabili di Posizioni Organizzative e i Referenti delle diverse Unità Operative dell'Ente provvedono ad individuare i vari Responsabili della Pubblicazione dell'aggiornamento.

### **4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza**

Il Responsabile della Trasparenza del CAMPP è il Dirigente, dott. Italo Moro. Tutti i dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

### **4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi ai soggetti responsabili della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Se viene prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

In relazione agli adempimenti a cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'Amministrazione

sulla base di specifiche disposizioni normative. Vigileranno sul rispetto dello scadenziario i responsabili delle Posizioni Organizzative, i referenti delle Unità Operative, nonché il responsabile della trasparenza il quale periodicamente effettuerà dei controlli sull'attualità delle informazioni pubblicate.

Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 , c. 2) ed i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15 c. 4) per i quali è previsto l'adempimento entro tre mesi dall'elezione o nomina e per i tre mesi successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti.

#### **4.5 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Spetta al Responsabile della Trasparenza il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'A.N.AC. e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).

#### **4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"**

E' proposito del CAMPP allestire una funzione per il monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente", al fine di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

#### **4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha introdotto il diritto all'accesso civico che riconosce a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare per avendone l'obbligo ai sensi dello stesso decreto.

Nel corso dell'anno 2015 è stata adottata, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 34/2015), la " Procedura per l'accesso civico: modalità di esercizio e gestione dell'istanze", pubblicata sul sito istituzionale [www.campp.it](http://www.campp.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti/accesso civico" .

## **5. DATI ULTERIORI**

La trasparenza, intesa come "accessibilità totale", comporta che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionale, nella sottosezione "Altri contenuti", dati, informazioni e documenti non riconducibili ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione "Amministrazione Trasparente" e che, non soggetti all'obbligo di pubblicazione, possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche).

## **6. QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI**

Il CAMPP persegue l'obiettivo di garantire, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 33/2013, la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- 1) completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative;
- 2) aggiornamento e archiviazione: la decorrenza, la durata della pubblicazione e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. 33/2013;
- 3) dati aperti e riutilizzo: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
- 4) trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (sensi degli artt. 1 comma 2, 4, comma 4 e 6 del d.lgs. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia all'Albo Pretorio on line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale).